



ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA - POZZALLO

(cod. RG 007)

Elaborato approvato in sede di verifica preliminare ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con verbale del **05 OTT. 2017**

I VERIFICATORI:
Ing. P. Minacapilli
Arch. L. Traversa
Geom. G. Distefano

I PROGETTISTI:
Ing. G. Dimartino
Geom. R. Massari
Geom. V. Ottaviano

VISTO:
IL R.U.P.
Geom. G. Cicero

PROGETTO ESECUTIVO

Scala dei disegni: 1:20000

Data: 22 LUG. 2014

Revisioni: 07 LUG. 2017

Corografia e Carta dei Vincoli



I PROGETTISTI

Ing. Giancarlo Dimartino


geom. Rosaria Massari

geom. Vincenzo Ottaviano


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

geom. Giuseppe Cicero

D.1



Asse principale di accesso al porto



LEGENDA

- Limiti provinciali
- Limiti comunali
- Limiti d'Ambito Territoriale sub-regionale

- Articolo 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico**
- Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologiche;
 - Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto ambientale storico e tradizionale;
 - Le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di baluardo, accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

- Articolo 142 - Aree tutelate per legge**
- I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul lago;
 - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1773, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - I tratti che presentano valenze paesaggistiche di rilievo;
 - I tratti che non presentano valenze paesaggistiche di rilievo;
 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento, come dall'art. 2, comma 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - Le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.


AVVERTENZA
Comma 2
Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- erano destinate negli atenei universitari come zone A e B;
- inizialmente alle parti ricomprese nei piani provinciali di attuazione, sono delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 3 aprile 1984, n. 1444, come zone di riserva da quelle indicate alla lettera a), e nei termini approvati di tali strumenti, condiviso nel senso indicato all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 49, comma 11, L.R. 8 aprile 1986
Zone di rispetto dei boschi e delle boscaglie forestali (definite ai sensi del comma 1 e 2, L.R. 8 aprile 1986, n. 16 come modificata dall'art. 3, L.R. 19 agosto 1996, n. 13 e modificata dall'art. 69 comma 6, L.R. 7 maggio 2001, n. 9)

- Vincolo idrogeologico
- Zoni SIC e ZPS
- Luoghi vincolati Archeologici
- Strada ASI - Asse principale di accesso al porto
- Tratto stradale oggetto di intervento

QUADRO D'UNIONE



inquadramento